



**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI A
TEMPO INDETERMINATO**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1980/2023 Prot. n. 277835 del 14/12/2023

Entrata in vigore: 15 dicembre 2023

Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 - Quantificazione della retribuzione.....	2
Articolo 3 - Criteri e modalità di attribuzione degli affidamenti	2
Articolo 4 - Obblighi del titolare dell'affidamento.....	3
Articolo 5 - Professore aggregato	3
Articolo 6 - Approvazione ed entrata in vigore.....	3

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua e disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Ferrara, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, riferiti ad attività formative da attivare, ai sensi dell'art. 6 – comma 4° della Legge n. 240/2010, nei limiti della previsione di bilancio annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del Regolamento di Ateneo di "Amministrazione e contabilità".
2. Sono escluse dal predetto regolamento le ore di insegnamento ufficiale remunerate su fondi esterni.

Articolo 2 - Quantificazione della retribuzione

1. Le risorse destinate alla retribuzione aggiuntiva riconosciuta ai ricercatori a tempo indeterminato per la didattica frontale e/o di laboratorio, sono determinate nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale.

Articolo 3 - Criteri e modalità di attribuzione degli affidamenti

1. Nell'ambito della propria programmazione didattica, la struttura didattica responsabile, dopo aver attribuito gli incarichi ai docenti di ruolo, che devono assolvere ai propri compiti istituzionali secondo la normativa vigente, affida, acquisito il consenso del ricercatore interessato e del nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa da quella che ha disposto l'affidamento, corsi e moduli curriculari.
2. Rimane fermo l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico del ricercatore affidatario.
3. L'importo orario da corrispondere al ricercatore che manifesti la propria disponibilità per uno o più insegnamenti è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e non potrà essere inferiore al valore minimo previsto dal D.M. 21.7.2011, n. 313.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dello stanziamento del bilancio approvato, può destinare annualmente una quota, ripartita tra i ricercatori di ruolo che hanno svolto attività didattica, considerando l'intero carico didattico ponderato con la numerosità degli studenti.
5. Il ricercatore, nel rispetto della normativa vigente, ha la facoltà di richiedere che il compenso di cui ai commi 3 e 4 non gli sia corrisposto e sia destinato allo svolgimento della propria attività di

ricerca. Tale scelta deve essere effettuata all'inizio dell'anno accademico cui l'attività si riferisce. In tal caso, l'Ateneo provvederà a trasferire al Dipartimento di afferenza la quota destinata all'attività di ricerca. Tali fondi dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'assegnazione.

Articolo 4 - Obblighi del titolare dell'affidamento

1. L'autocertificazione relativa alle ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste è effettuata tramite la compilazione dell'apposito "Registro lezioni" e "Diario docente". Il "Registro lezioni", a conclusione dell'incarico, deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento che ha disposto l'affidamento.
2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte e fino al limite massimo del numero di ore previste dal manifesto degli studi, è subordinata all'approvazione da parte del Direttore del Dipartimento che ha disposto l'affidamento del "Registro lezioni" che, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, dovrà avvenire entro 15 giorni dal termine dell'anno accademico, pena l'esclusione dei ricercatori inadempienti dall'attribuzione della retribuzione aggiuntiva.
3. Il Direttore Generale, con unico provvedimento, dispone la liquidazione e autorizza il pagamento dei compensi ad ogni ricercatore avente diritto, sulla base delle risorse disponibili e del numero di ore di didattica frontale erogate.

Articolo 5 - Professore aggregato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico di svolgimento di tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Articolo 6 - Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto rettorale.

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale on-line dell'Ateneo.